

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
611/2016/R/EEL**

**MERCATI E CONTRATTI DI RIFERIMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI
DERIVANTI AI PRODUTTORI CIP 6/92, DALL'APPLICAZIONE DELL'EMISSION TRADING
SYSTEM, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, 2003/87/CE;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 23 aprile 2009, 2009/29/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e sue modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2015/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti ai produttori dall'applicazione dell'*emission trading system* a decorrere dall'anno 2013, limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE) nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del medesimo provvedimento Cip 6/92;
- l'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione 307/2013/R/eel, ha previsto che le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare siano suddivise in due parti:

- a) quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*);
 - b) quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA (*European Union Allowance*);
- la medesima deliberazione ha previsto che:
 - a) alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU venga riconosciuto un valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri;
 - b) alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA venga riconosciuto un valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri;
- l'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione 307/2013/R/eel, prevede che i mercati e i prodotti di riferimento siano individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha ritenuto opportuno limitare il periodo di validità dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system* ai soli primi tre anni (2013-2015) del terzo periodo di assegnazione, ritenendo, comunque, di poter confermare i medesimi criteri anche per gli anni successivi qualora non dovessero registrarsi variazioni significative in merito all'applicazione dell'*emission trading system*;
- con la deliberazione 497/2015/R/eel, non essendo nel frattempo emersi elementi innovativi, l'Autorità ha esteso i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system*, già definiti dalla deliberazione 307/2013/R/eel, anche agli anni successivi al 2015 afferenti al terzo periodo di assegnazione (cioè fino al 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il punto 3, della deliberazione 497/2015/R/eel, per l'anno 2016, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} :
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2016;
 - b) ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2016;
- il punto 3 della deliberazione 497/2015/R/eel, per l'anno 2016, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} :
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;

- b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
- c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
- d) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
- e) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- non sono stati riscontrati elementi sufficienti per definire mercati e prodotti di riferimento per il calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} diversi da quelli già individuati per l’anno 2016 e richiamati nei precedenti alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, come riferimento per l’anno 2017, ai fini dell’applicazione della deliberazione 497/2015/R/eel, i medesimi mercati e prodotti di riferimento già individuati per l’anno 2016

DELIBERA

1. ai fini dell’applicazione della deliberazione 497/2015/R/eel, con riferimento all’anno 2017:
 - i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} sono:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2017;
 - b) ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2017;
 - i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - d) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - e) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario).
2. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni